

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gironda Veraldi.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
— Doc. IV-quater, n. 7)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il voto che ci accingiamo ad esprimere riguarda la concessione dell'insindacabilità per alcune espressioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista nella trasmissione radiofonica « *Radio anch'io* ».

È già stato anticipato che vi è stato un giudizio favorevole, in sede di Giunta per le autorizzazioni, in modo unanime, rispetto alla concessione della insindacabilità. Tuttavia, poiché queste materie non sono oggetto di valutazioni politiche di parte, ma investono le coscienze e le valutazioni di ciascun parlamentare, vorrei brevemente ricordare, per una riflessione ed un voto informati, l'oggetto di questa insindacabilità.

Nello specifico, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato, nel corso dell'intervista, le seguenti cose: « dispiace che naturalmente tutti i giornali che hanno barattato, parlo esplicitamente della *Repubblica*, che anche oggi continua a intervenire modificando le cose, che hanno barattato l'impunità del loro editore offrendosi a questo partito dei giudici, dei giudici giacobini, come la gazzetta giustizialista che ha sempre sostenuto le loro posizioni, continuino a non raccontare ciò che gli italiani, invece che sono saggi, sanno ».

Non v'è dubbio che l'espressione di « gazzetta giustizialista » rivolta ad un quotidiano nazionale possa pienamente rientrare nel novero delle opinioni politiche, per il vero, nemmeno particolarmente lesive. Diversa è l'affermazione più specifica secondo cui il giornale avrebbe assunto questi toni di gazzetta giustizialista in cambio di un baratto avvenuto fra il gruppo editoriale e la magistratura e che ciò avrebbe come merce di scambio l'impunità del loro editore.

Questa espressione che, in senso proprio può essere espressione annoverabile *lato sensu* nella critica politica, ha indubbiamente determinato una reazione sul piano della lesività dell'onorabilità da parte del gruppo editoriale.

Vorrei far notare che non siamo chiamati a valutare il fatto che un'espressione lesiva soggettivamente del decoro e della onorabilità sia o meno ascrivibile alla funzione politica. È infatti inutile ritornare su questo tema poiché è evidente che non tutto ciò che è politico può essere espresso in forme lesive della dignità, del decoro e dell'onorabilità altrui e che quindi non vi è, per il solo fatto di essere parlamentari, un assoluto privilegio nell'offendere chicchessia e neppure il diritto di affermare impunemente qualsiasi cosa.

Vi è invece, come ci ricorda la Corte costituzionale con sentenze recenti pronunciate nel mese di febbraio, l'insindacabilità per le opinioni espresse in connessione, almeno, con l'attività parlamentare. Una così stretta connessione in questo caso non vi è, né può essere ritenuto tale il fatto che in sede parlamentare si sia spesso acceso un dibattito, anche aspro e violento, nonchè legittimo, sui temi della giustizia. Mai cioè nell'esercizio della attività parlamentare l'onorevole Berlusconi ha fatto riferimento, neppure in senso generale e generico a questo specifico baratto o ad altri comportamenti collusivi fra il gruppo *L'Espresso* e la magistratura inquirente.

Ricordo tali cose, e mi avvio alla conclusione, affinché ciascun parlamentare possa orientarsi nella decisione di voto, secondo i canoni della libertà di coscienza

che è propria di questa materia, non prima di aver ricordato che, in un giudizio assai estensivo della nozione di insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, l'intera Giunta per le autorizzazioni a procedere si è pronunciata per la insindacabilità.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, mi ero affidato alla sintesi, ritenendolo doveroso ai fini dell'economia del dibattito, ma il chilometrico intervento dell'onorevole Mantini mi impone di dire qualcosa e di giustificare quanto avevo già dedotto nella relazione.

L'onorevole Berlusconi per il reato di diffamazione aveva conquistato, senza chiederla, una sentenza di proscioglimento da parte del GIP, il quale aveva ritenuto l'improcedibilità perché aveva sancito l'insindacabilità dell'intervento.

Avverso questo provvedimento ha replicato un magistrato: non il giudice, il pubblico ministero. Nelle more del giudizio di appello si è chiesto l'intervento della Giunta per le autorizzazioni che ha deciso all'unanimità, con il parere favorevole dell'onorevole Mantini. Questa è la ragione per la quale ritenevo irrispettoso verso il Parlamento non dire una sola parola (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 7)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 7, concernono opinioni

espresse dal deputato Berlusconi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Trasferimento in sede legislativa di progetti di legge (ore 17,50).

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno chiesto il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essi attualmente assegnati in sede referente:

III Commissione (Affari esteri):

disegno di legge n. 2362: « Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Cultura).

Proposta di legge n. 2301: « Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia » (*la Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge Spini ed altri n. 2309, attualmente assegnata in sede referente e vertente sulla stessa materia.

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Comunico che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato in data 18 maggio 2001 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 6 marzo 2001, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, è stata dichiarata l'insindacabilità — ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare — dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell'onorevole Guido Lo Porto per il reato di diffamazione per aver offeso, a mezzo stampa, la reputazione del dottor Domenico Gozzo, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Palermo.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 84 del 1°- 21 marzo 2002, notificata alla Presidenza della Camera il 5 aprile 2002.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione in data 11 aprile 2002 — preso atto dell'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 10 aprile 2002 — ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, con riferimento a quest'ultimo argomento, ho più volte chiesto che l'intera Assemblea fosse informata sul numero di tali decisioni e sui costi che sopporta la Camera dei deputati. Inoltre, ho chiesto di conoscere in che modo e in quali termini sia coinvolto l'ufficio legale della Camera.

Signor Presidente, vorrei chiederle di inserire all'ordine del giorno, non in questa circostanza ma appena il calendario dei nostri lavori lo consentirà, una relazione del presidente della competente Commissione, in maniera che tutta l'Assemblea possa ricevere un quadro completo.

Mi risulta che il collega Siniscalchi abbia già svolto questo lavoro. Quindi, si tratta soltanto di presentarlo all'Assemblea, in modo che si possa compiere una riflessione su un andamento che incomincia ad essere pesante da ogni punto di vista.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, terremo conto del problema e lo sottoporremo all'esame dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la deliberazione si intende adottata dall'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione del Parlamento in seduta comune.

La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 21,35.

Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis,

comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

« Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture » (2657) — *Parere delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta, avvertendo che, qualora in tale data dovesse essere convocato il Parlamento in seduta comune, la seduta della Camera sarà rinviata ad altra data.

Venerdì 19 aprile 2002, alle 9:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1214 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione (*Approvato dal Senato*) (2628).

— *Relatore:* Scalia.

2. — Discussione della mozione TUCILLO ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.

3. — Discussione della mozione GIOVANNI BIANCHI ed altri n. 1-00057 concernente la questione irachena.

La seduta termina alle 21,35.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI GIUSEPPE DRAGO E MAURIZIO LEO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2592

GIUSEPPE DRAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo UDC voteranno a favore del decreto legge n. 12 del 2002, con il quale vengono prorogati i termini in materia di emersione dei capitali detenuti all'estero e di emersione del lavoro irregolare. Si tratta di due provvedimenti di natura economica che sono stati adottati dal Governo nei primi cento giorni di attività.

Tale decreto legge, che agevola il rientro dei capitali detenuti all'estero da cittadini italiani, consente ai soggetti che ne usufruiscono di avere due importanti vantaggi: uno relativo alle penalità previste per le attività finanziarie illegittimamente detenute all'estero, l'altro relativo al condono fiscale per gli anni di imposta progressi.

Il rientro dei capitali nel nostro paese è utile sia perché garantirebbe un gettito sia perché molte persone avrebbero l'opportunità di investire in Italia.

La proroga delle operazioni di emersione dei capitali dal 28 febbraio 2002 al 15 maggio 2002 è giustificata da difficoltà ed ostacoli dovuti ai tempi necessari per le attività di regolarizzazione e alla particolarità della congiuntura economica nella quale si è operato.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio italiano cambi siamo lontani dagli 80 mila miliardi inizialmente previsti.

È probabile però che su tali dati abbia inciso anche l'atteggiamento prudente dei risparmiatori italiani che detengono in via indiretta attività finanziarie all'estero e che nell'incertezza dell'applicabilità dello scudo fiscale hanno preferito non avvalersi delle disposizioni sul rimpatrio.

Per quanto riguarda l'emersione del lavoro irregolare, il cui termine inizialmente previsto del 30 giugno 2002 è stato prorogato al 30 novembre 2002, è stimata nell'ordine di 3,5-4 milioni la massa di lavoratori « in nero », privi di ogni tipo di garanzia, di tutela, di assicurazione.

Tra le cause che danno luogo all'economia sommersa sono da individuarsi il peso delle imposte e dei contributi sociali, le norme relative al mercato del lavoro e soprattutto l'offerta sempre più vantaggiosa di soggetti extracomunitari dimoranti irregolarmente nel nostro paese.

Attualmente solo 154 imprese hanno usufruito delle disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare per un totale di appena 430 lavoratori regolarizzati.

Non si può quindi non esprimere preoccupazione rispetto all'irrisoria entità delle imprese che hanno presentato domanda di emersione, ma è anche vero che la regolarizzazione delle attività sommerse può comportare enormi sacrifici, anche in termini di adeguamenti strutturali, soprattutto per le piccole e medie imprese. Da qui quindi la necessità di prorogare il termine per la sanatoria del lavoro irregolare.

In conclusione i deputati del gruppo UDC, pur affermando che il testo avrebbe potuto essere migliorato, voteranno a favore del decreto-legge nella speranza che la proroga del termine utile per il rientro dei capitali detenuti all'estero e del termine per l'emersione del lavoro irregolare porti al raggiungimento degli obiettivi principali di questi provvedimenti e conseguentemente ad un aumento del gettito e della liquidità che potrebbero far riabbassare i tassi di interesse, consentire una maggiore disponibilità di capitali nel mercato finanziario e creditizio e rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Riteniamo infatti che questo provvedimento sia estremamente importante non solo per la legalità ma anche per quel volano economico che con esso potrebbe innestarsi.

MAURIZIO LEO. Il provvedimento al nostro esame completa la serie di misure congiunturali adottate dal Governo Berlusconi per il rilancio dell'economia. Esso si aggiunge alle altre misure realizzate per incentivare la crescita (mi riferisco al pacchetto 100 giorni, alla legge finanziaria) e per rispettare la percentuale d'indebitamento prevista dal patto di stabilità senza incrementare la pressione fiscale.

La normativa si sostanzia in ulteriori facilitazioni per il rientro dei capitali dall'estero realizzati attraverso il disallineamento tra il momento di presentazione della dichiarazione riservata (15 maggio) e il rientro effettivo dei capitali (30 giugno).

Le disposizioni recano, inoltre, un'ulteriore opportunità (cosiddetta emersione progressiva) per il lavoro irregolare.

Il Governo è consapevole che le anzidette misure avrebbero potuto essere integrate e migliorate e per ottenere questo risultato era disponibile ad accogliere alcuni emendamenti mirati a correggere il testo.

L'opposizione, purtroppo, ha formulato richieste che era impossibile accettare, mi riferisco, ad esempio, a quella di togliere la riservatezza alla dichiarazione di rimpatrio che avrebbe pregiudicato chi già oggi ha provveduto a presentare la dichiarazione riservata e avrebbe generato quello che i giuristi definiscono condizione impossibile.

Per l'emersione del lavoro irregolare (che è problema che dovrebbe essere avvertito anche dall'opposizione) si doveva fare qualcosa che i precedenti governi non hanno di certo fatto.

Pertanto meraviglia che l'opposizione non sia collaborativa su quest'importante piaga sociale; inoltre, a quanto risulta, le modifiche contenute nel decreto-legge n. 12 del 2002 sono state concordate con una parte sindacale non perfettamente in linea con la maggioranza e desta stupore che il centrosinistra non ne sia a conoscenza.

In conclusione questo provvedimento è teso al rilancio dell'economia e costituisce un ponte verso le riforme strutturali (fisco,

previdenza, mercato del lavoro) nelle quali il Governo e la maggioranza si stanno impegnando con determinazione.

INTERVENTO CONCLUSIVO DEL RELATORE GIORGIO JANNONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2592

GIORGIO JANNONE, Relatore. Signor Presidente, mi consenta innanzitutto, in qualità di relatore di un disegno di legge che si pone in parte quale *naturaliter consecutio* del disegno di legge n. 350 del 25 settembre 2001 convertito nella legge n. 409 del 2001: « Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro » — che ha già disciplinato mutandoli significativamente alcuni aspetti dell'attività bancaria, fiscale, finanziaria e sociale del nostro paese — di esprimere il mio più vivo ringraziamento per gli interventi ed i contributi degli onorevoli colleghi portati in Commissione finanze. In particolare ringrazio gli onorevoli Lettieri, Pistone, Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi e Santagata. Già sei mesi or sono era toccato a me l'onore di presentare e di difendere in Commissione finanze prima e nell'aula della Camera poi questo complesso e significativo provvedimento legislativo che proprio al Capo III contemplava disposizioni per l'emersione di attività detenute all'estero e per il rimpatrio dei capitali esportati illegalmente. Un provvedimento legislativo sul quale ora verrà introdotta una significativa proroga, così come toccherà alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 con la quale si è istituita una sanatoria destinata a far emergere e regolarizzare il lavoro sommerso. Gli onorevoli colleghi hanno, nel corso del dibattito in Commissione, sollevato alcune questioni alle quali ho risposto in modo parziale in Commissione e alle quali mi accingo a rispondere in aula. Venendo in concreto alla disamina delle obiezioni discusse in tale sede, è stato posto l'accento sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità che peraltro sono già state analizzate dalla Camera e sulle quali quest'ultima si è già espressa, respingendole.

Ad un'analisi puntuale delle stesse, risulta evidente che le conclusioni cui i firmatari pervengono per giustificare la proposta di non procedere all'esame del merito del provvedimento non risultano adeguatamente supportate dalle motivazioni addotte e dai rilievi prospettati. Le motivazioni ed i rilievi, infatti, si fondano meramente su argomentazioni di carattere politico e non su valide ragioni giuridiche. A questo proposito ritengo sia opportuno sostenere con cognizione di causa che è prerogativa del legislatore la possibilità, o meglio l'obbligatorietà, di intervenire direttamente su questioni che attengano alla disciplina dei rapporti di lavoro e al trattamento previdenziale e retributivo: questo è, a mio avviso, il rispetto dell'autonomia negoziale delle parti. Per contro, varrebbe la pena di chiedere se, piuttosto, in alcuni casi non sia stato svilito il ruolo del legislatore — e, quindi, in primo luogo del Parlamento — quando lo stesso si è visto costretto a recepire passivamente accordi stipulati in altra sede. Nello specifico ritengo sia assolutamente pertinente esprimere alcune deduzioni. Quanto al rilievo in base al quale il Senato non si limiterebbe a prospettare semplici differimenti di termini, come affermato nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, in quanto conterebbe anche una regolamentazione « dettagliatissima e innovativa » dell'emersione, ritengo che si tratti di una constatazione che non può assolutamente intendersi come sufficiente a motivare una presunta violazione del dettato costituzionale in materia di ricorso alla decretazione di urgenza. Più volte nel passato Governi sostenuti da forze politiche che oggi sono minoranza hanno fatto ricorso a tale decretazione e non credo sia pleonastico precisare che in quest'occasione si ravvisava una urgenza reale dal momento che il decreto sullo « scudo fiscale » riprendeva il *changeover* (ovvero le misure per l'introduzione dell'euro) e che anche in materia di emersione del lavoro sommerso si ravvisano gli stessi fondamenti in ragione della notevole valenza sociale e giuridica del provvedimento.

Proseguendo nell'analisi degli ulteriori rilievi evidenziati, tutta la disciplina in materia di emersione è volta, non già a determinare un affievolimento dei diritti dei lavoratori sotto il profilo retributivo e previdenziale, quanto piuttosto a consentire a quei lavoratori che, non essendo regolarizzati, ne sono esclusi di accedere alle tutele previste dalla disciplina vigente in materia.

In sostanza, si prospetta un processo di regolarizzazione che riguarda certamente il datore di lavoro, ma ancor di più i lavoratori. Proprio allo scopo di incentivare i soggetti interessati ad accedere alle procedure previste per provvedere alla regolarizzazione, rinunciando alla situazione di irregolarità, si è adottata una logica di gradualità, per cui si prospetta il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nel corso del dibattito sono state, inoltre, avanzate alcune osservazioni critiche nelle quali è stato evidenziato il rischio di una limitata adesione alle procedure di emersione e di adesione al rimpatrio e alla regolarizzazione dei capitali. Per ciò che riguarda quest'ultimo provvedimento va premesso che se, per avere un quadro complessivo sarà necessario attendere i dati finali — quali emergeranno solo dopo la scadenza dei termini utili per fruire della disciplina dello scudo fiscale — il provvedimento in questione si rivela già attualmente fonte di soddisfazione per l'*appeal* ed il risultato finanziario che ne è derivato e del quale mi appresto ad indicare i dati.

Al 28 febbraio di quest'anno è rientrato — ovvero è stato regolarizzato — un ammontare di capitali (compresi i titoli sottoscritti) pari ad oltre 14 miliardi di euro (27 mila miliardi di lire) vale a dire un importo superiore ad un punto del PIL, il volume di gettito corrispondente è pari a circa 375 milioni di euro (oltre 700 miliardi di lire). A ciò va aggiunto che, anche in considerazione della proroga che andremo ad approvare e che vedrà come termine ultimo il 15 maggio 2002, la familiarità con le disposizioni concernenti il rimpatrio che gli operatori stanno pro-

gressivamente acquisendo, fa prevedere un aumento del *trend* positivo finora stimato: si tratta, in conclusione, di un dettato legislativo in netto « progress » della cui bontà, in ragione delle cifre registrate, siamo assolutamente convinti.

Una minor soddisfazione ci giunge, invece, dal provvedimento legislativo in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso. In proposito va ricordato che la relazione tecnica dell'A.S. n. 373 (poi divenuto legge n. 383 del 2001) effettivamente quantificava, mediante una dettagliata stima, nell'ordine di diverse migliaia di miliardi di lire (6 mila miliardi) il gettito che sarebbe potuto derivare dall'applicazione della disciplina sull'emersione dell'economia sommersa.

Appare prematura ogni valutazione in ordine ai risultati del programma di emersione basata sui dati finora pervenuti. È probabile, infatti, che una parte dei versamenti verranno effettuati dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e che una quota significativa si registrerà nel periodo immediatamente precedente alla scadenza.

Si deve tuttavia considerare come il differimento dei termini abbia un effetto favorevole sul livello di adesioni. In primo luogo, infatti, i contribuenti possono meglio assimilare un meccanismo che, seppur sostanzialmente agevolato, si presenta complesso e articolato.

Ad esempio, la variazione dei tempi di dichiarazione ed una incertezza sulla scelta delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva in favore dei lavoratori che sottoscrivono la dichiarazione di emersione hanno sicuramente influito sulle decisioni dei contribuenti.

Tuttavia, il maggior gettito atteso non viene computato né ai fini degli equilibri di bilancio per il 2001 né con riferimento alla definizione della manovra finanziaria per il 2002.

Si è, infatti, adottata una linea di prudenza, dettata anche dalla consapevolezza della complessità delle ragioni che sono alla base del fenomeno dell'economia sommersa e, di conseguenza, delle inevi-

tabili difficoltà che le procedure di emersione avrebbero incontrato nella fase attuativa.

A dimostrazione di quanto detto, si può ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 383 del 2001, le maggiori entrate derivanti dai programmi di emersione avranno una destinazione del tutto particolare, distinta da quella delle entrate ordinarie. Esse, infatti, confluiranno in un apposito fondo per essere destinate a specifiche finalità di spesa.

Tale procedura, per un verso, esclude che quelle entrate siano computate nei saldi complessivi di bilancio, dal momento che esse sono iscritte per pari ammontare anche dal lato della spesa; per altro verso, vincola l'attuazione dei connessi interventi di spesa all'entità delle risorse effettivamente sussistenti sul fondo. Una disposizione di ulteriore garanzia è stata introdotta dall'articolo 1 della legge finanziaria, in base al quale le disponibilità del fondo non possono comunque essere utilizzate prima che il Governo abbia presentato una relazione che illustra l'andamento delle entrate nel 2002, in relazione agli effetti dei provvedimenti legislativi che hanno introdotto incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.

Mi pare, pertanto, che si possa affermare con assoluta certezza che i rilievi avanzati, al riguardo, risultano del tutto infondati. In sostanza, il Governo e il Parlamento hanno dimostrato la massima cautela, in quanto hanno escluso che le entrate connesse all'emersione del sommerso concorrano alla determinazione degli equilibri di bilancio per il 2002.

Circa le osservazioni relative alla possibilità che non vi sia copertura finanziaria della legge Tremonti, generate dall'imperfetto funzionamento delle disposizioni in materia di emersione del lavoro nero, si evidenzia che quelle operate con il decreto-legge in esame sono in realtà rimodulazioni della disciplina vigente per aumentare l'appetibilità ed assicurare, in questo modo, le maggiori entrate derivanti dall'emersione del sommerso. In particolare, tali maggiori entrate debbono essere considerate come straordinarie, classificabili

alla voce entrate extratributarie. Le suddette maggiori entrate, quindi, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000, per essere poi destinate, per una quota, al riequilibrio dei conti pubblici. Pertanto, la modifica operata non incide direttamente in termini di equilibri finanziari, ed è, invece, suscettibile di determinare una maggiore appetibilità delle disposizioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 388 del 2000, anche in funzione della proroga del termine al 30 novembre 2002 ai fini della presentazione della dichiarazione di emersione.

In buona sostanza, si può sostenere che entrambi i provvedimenti legislativi, di cui oggi discutiamo le rispettive proroghe, sono stati pensati ed attuati non per mere questioni di cassa, non per rimpinguare capitoli e bilanci, ma per attuare finalità ben diverse, cioè anche e soprattutto per legalizzare situazioni che ne difettavano, per riportare dunque alla piena luce della legge sia la detenzione di capitali all'estero sia il mondo del lavoro nero. E credo che sia proprio l'evidenza di questa cromia, nero-luce, che va sottolineata e che meglio di tutto rimarca le finalità sottese all'adozione di entrambi i decreti.

Per ciò che, invece, riguarda la lamentazione delle minoranze in ordine alla mancata presa in considerazione degli emendamenti presentati, mi sento di confutarla, riportando segnatamente tutti gli emendamenti che abbiamo recepito ed approvato nel corso dell'iter.

In particolare, in sede di discussione dell'A.S. 373 (originario disegno di legge presentato dal Governo, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »), sono state recepite alcune istanze avanzate dai rappresentanti dell'opposizione.

È stato altresì approvato l'emendamento 1.185 dei senatori Bonavita e Turci, costituente l'attuale comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, con il quale è stato previsto che le procedure di emersione non si applicano al lavoro prestato o all'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di

età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa.

Si è tenuto poi conto delle esigenze segnalate (con gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19 e 1.21) di estendere la possibilità di avvalersi del meccanismo di emersione a tutte le figure di datore di lavoro. A seguito di tale istanza il Governo ha valutato favorevolmente la modifica dell'articolo 3 del provvedimento, dando la possibilità anche ai lavoratori autonomi di avvalersi della procedura prevista.

Nel corso della discussione del disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 350 del 2001, sono state infine introdotte alla Camera dei deputati (A.C. 1654) talune modifiche alla disciplina del segnalato articolo 1 della legge n. 383 del 2001 con un emendamento del Governo che ha integralmente recepito le richieste dell'opposizione ed in particolare il contenuto dell'emendamento 21.2 (presentato dagli onorevoli Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri e Nicola Rossi).

Passando alla disamina del provvedimento in oggetto, si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte dal citato articolo 3, riassunte come segue: relazione illustrativa dell'articolo 3; schema di sintesi dei principali profili di interesse tecnico e politico. In ordine al provvedimento, inoltre, occorre evidenziare l'assoluta necessità che il testo sia approvato dalla Camera dei deputati nella sua formulazione attuale, atteso che eventuali modifiche ne comprometterebbero l'approvazione nei ristretti tempi rimasti per la conversione in legge (24 aprile 2002), vanificando, in tal modo, l'intero contenuto del decreto-legge.

Detto ciò, devo rimarcare con grande piacere, ma, altresì, con altrettanta onestà ed obiettività, il prezioso apporto che in Commissione finanze e nel dibattito in aula i colleghi hanno saputo dare. L'esame del provvedimento si è svolto in uno spirito di collaborazione positivo, volto a dar voce, in chiave costruttiva, a più interlocutori. In qualità di relatore ho apprezzato l'attenzione e la compartecipazione che, appunto, ho notato in tutti i

soggetti a vario titolo coinvolti nei provvedimenti: sindacati, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, regioni (in particolare la regione Campania con il suo presidente dottor Antonio Bassolino) e comuni si sono dichiarati disponibili a proporre suggerimenti migliorativi del provvedimento.

È uno spirito di « costruttività legislativa » che, ritengo, possa aprire grandi prospettive future, una strada che va perseguita in ragione di un risultato finale ottimizzato a tutti i soggetti chiamati in causa, attesa una sostanziale condivisibilità di fondo della motivazione legislativa.

In modo molto costruttivo e in uno spirito di piena e fattiva collaborazione si è infatti deciso, in luogo della presentazione di emendamenti, di audire, in sede di Commissione finanze, le varie componenti sociali, sindacali e di rappresentanza.

Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CGIL, CISL, UIL e UGL hanno, sia pure con accenti diversi, esposto in un clima che ribadisco di grande attenzione e collaborazione, critiche e proposte in ordine alle disposizioni contenute nel decreto legge. In qualità di relatore ho molto apprezzato che le parti in causa abbiano così potuto esprimere *de visu* e direttamente le loro obiezioni e le loro proposte nell'ambito di audizioni dall'esito interessante. In particolare, mi riferisco agli apporti registrati sul fronte sindacale e anche a quanto espresso con lettera dal presidente della regione Campania, una regione che, per tradizione e per dati attestati, si pone come la più esemplificativa e la più esposta ai rischi del lavoro sommerso.

Con lucidità e cognizione di causa, lo stesso presidente della regione Campania Bassolino ha suggerito, in una sua missiva indirizzata all'onorevole Giorgio La Malfa, un'integrazione alla normativa in questione.

Un atto, questo, che sottolinea la grande attenzione sociale al problema, attestata anche dalla predisposizione, proprio nella regione Campania, di una apposita misura — la 3.12 — del programma

operativo regionale che ha lo scopo di favorire l'emersione del lavoro irregolare, dimostrando che è possibile attivare un sistema integrato di interventi capaci di integrare un processo virtuoso di regolizzazione del sommerso.

In conclusione, per ciò che riguarda il sommerso siamo consapevoli che la misura legislativa sia passibile di miglioramenti e, qualora il clima positivo già manifestatosi nel corso delle audizioni sul decreto-legge in questione, dovesse continuare anche in futuro, ci dichiariamo fin da oggi disponibili, in ragione della valenza e della pertinenza dei suggerimenti e dei contributi che potranno essere appor-

tati, a ripresentare prossimamente nuovi strumenti che accolgano significativamente i suggerimenti di tutti i soggetti coinvolti.

A parere del relatore, nel corso dell'ampia e articolata disamina del decreto da parte dei soggetti interessati e convocati per le audizioni, sono emersi criteri e proposte condivisibili che, ripeto, la maggioranza potrà accogliere qualora, ovviamente, il clima politico lo dovesse consentire.

Infine, ribadisco con forza, l'inconfutabilità dei dati relativi al rientro e alla regolarizzazione dei capitali all'estero che qui vado ad enunciare, con una tabellizzazione tecnica:

Gettito diverso dai Titoli sottoscritti (1)		Titoli sottoscritti (1)		TOTALE CAPITALI EMERSI
(a)	(b) 2,5%	(c)	(d) 12%	(e) = c+d
Capitali	Gettito	Capitali	Titoli	
Euro 14.021.600.000	Euro 380.540.000	Euro 80.091.667	Euro 9.611.000	Euro 14.101.631.667
Lire 27.148.603.432.000	Lire 678.740.083.800	Lire 155.079.091.417	Lire 18.600.480.870	Lire 27.304.682.523.417

I dati sono da considerarsi parziali e provvisori, anche in ragione dell'annunciata proroga del termine di vigenza del provvedimento in questione.

Non va, infine, dimenticato che le regolarizzazioni relative al mese di marzo saranno effettuate entro il 16 aprile prossimo venturo, con la conseguenza che i relativi dati saranno noti non prima della fine dello stesso mese.

Per motivazioni meramente tecniche, il Governo è stato costretto a porre la fiducia, fiducia che ha poi ottenuto dalla Camera dei deputati.

Non si è voluto in alcun modo dare al voto di fiducia un significato che esulasse

dalla necessità di convertire il decreto-legge entro un termine certo, il 24 aprile; termine messo a rischio dalla ventilata, peraltro legittima, scelta ostruzionistica dell'opposizione.

Per tutti i motivi esposti, preannuncio che i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23.